



Promemoria Legalizzazione di documenti da parte della Cancelleria federale

Responsabilità del servizio Legalizzazioni della Cancelleria federale

In linea di massima attestiamo:

- ▶ l'autenticità di firme, ma non di contenuti o di traduzioni
- ▶ le firme poste su documenti originali

Attestiamo l'autenticità delle firme seguenti:

- Autorità Cantonale;
- uffici federali e istituzioni della Confederazione, per esempio:
 - IPI (Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Berna);
 - SWISSMEDIC (Istituto svizzero per gli agenti terapeutici);
 - Ufficio federale di giustizia: estratti del casellario giudiziale;
 - ETH Zurigo (Documenti senza firma originale: trascrizione obbligatoria. Vedi: www.ethz.ch/students/en/studies/administrative/general/study-certifications.html)
 - EPFL Losanna / Commissione svizzera di maturità;
 - RUAG Thun;
 - Fondazione Carnegie Berna;
- Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Berna;
- Tribunali della Confederazione;
- Croce Rossa Svizzera CRS;
- FMH (Federazione dei medici svizzeri);
- ambasciate e consolati di Svizzera all'estero;
- rappresentanze estere in Svizzera (ambasciate, consolati, missioni)

Non attestiamo direttamente l'autenticità della firma:

- di privati
- di ditte
- di notai
- di Camere di commercio
- di autorità comunali
- di ufficiali dello Stato civile
- di autorità cantonali
- di tribunali cantonali
- su attestati di formazione
- su certificati medici
- su attestati di vaccinazione animale
- su documenti del Touring Club Svizzero
- su documenti stranieri

Ma solo se già attestata:

da un notaio e dalla Autorità Cantonale Competente;

da un notaio o dalla Camera di Commercio e dalla Autorità Cantonale Competente;

dalla Autorità Cantonale Competente;

dalla Autorità Cantonale Competente;

dalla Autorità Cantonale Competente;

dalla Autorità Cantonale Competente;

dalla Autorità Cantonale Competente;

dalla Autorità Cantonale Competente e dalla Direzione cantonale dell'istruzione pubblica;

dalla Autorità Cantonale Competente e dalla Direzione cantonale della sanità pubblica;

dalla Autorità Cantonale Competente e dal veterinario cantonale;

dall'Ufficio cantonale della circolazione del Cantone di Berna e dalla Autorità Cantonale Competente;

dal Consolato del Paese d'origine.

Nota bene: La procedura di legalizzazione può variare da una Autorità Cantonale all'altra. Vi raccomandiamo pertanto di contattare telefonicamente dapprima la Autorità Cantonale competente e di informarvi sulla procedura esatta.

Orario d'apertura

Da lunedì a venerdì: 08h30 – 12h30

Informazioni concernente legalizzazioni allo sportello

Più di 5 documenti si prega di depositare i documenti allo sportello e di indicarci il paese di destinazione, il vostro nome e numero di telefono. Appena legalizzato i documenti vi informeremo.

Allo sportello si paga in contanti, con carta di debito oppure di credito.

Informazioni concernenti le legalizzazioni per posta

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la legalizzazione presso lo sportello del servizio Legalizzazioni della Cancelleria federale, è consentito procedere per via postale. Oltre al documento completo di firma originale da autenticare è necessario inviare i seguenti dati/documenti aggiuntivi:

Paese in cui il documento dovrà essere valido

Metodo di pagamento per la legalizzazione: versamento anticipato sul nostro conto corrente postale 30-349292-2. Copia della ricevuta (tagliando).

Busta di ritorno indirizzata e preaffrancata

Per eventuali chiarimenti si prega di indicare il numero di telefono.

Ulteriori Informazioni

Indirizzo:

Cancelleria federale svizzera
Legalizzazioni
Gurtengasse 5
3003 Berna

Telefono:

+41 (0)58 462 37 69

Posta elettronica:

legalisation@bk.admin.ch

Conto corrente postale (CCP):

30-349292-2 / IBAN CH35 0900 0000 3034 9292 2

Costo per legalizzazione:

CHF 20.00 per documento

ATTENZIONE:

- **La Cancelleria federale declina ogni responsabilità per invii postali smarriti. Si consiglia di inviare i documenti per raccomandata e di affrancare correttamente la busta di ritorno.**
- **La Cancelleria federale rispedisce i documenti in linea generale al mittente. Se i documenti devono essere inoltrati a terzi – in particolare ad ambasciate – deve essere allegata una busta preaffrancata e provvista del relativo indirizzo.**